

miglia soggetta alla rispettiva loro Cura, dovrà essa Descrizione in tal caso esser fatta per metà dall'uno, e per metà dall'altro senza alcun pregiudizio di Giustizia, e ragione, come fu prescritto prima dell'anno 1796.

Le Polizze, che resteranno formate da Parrochi, Piovani, o Curati della Descrizione, che faranno, dovranno essere estese separatamente, cioè a Colmello per Colmello con distinzione, ponendo i Civili in una Colonna, i Masieri in un'altra, li Pisnenti in un'altra, con li rispettivi loro Servi, e Serve, Famigli, Famiglie; con l'ordine delle suddette Classi, e così pure in una quarta Colonna li Questuanti, summando al di sotto di esse Polizze, il numero di Civili, Masieri, Pisnenti, Questuanti a Colonna per Colonna. Terminata che sia la comandata descrizione dovranno essi Parrochi, Piovani, o Curati quelle pubblicare nel tempo della Messa del maggior concorso del Popolo alla Cura soggetto, perchè professando alcun essere stato preso per errore di fatto, o equivoco, e per tale fosse fatto apparire da chi pretendesse regolazione, resti regolato dal Parroco, Piovano, o Curato, e detta Pubblicazione dovrà esser repetita per la seconda volta nel giorno susseguente festivo, e nel modo sopra espresso, e per l'effetto suddetto.